



# DETERMINAZIONE QUESITI Urbanistici ed Edilizi

Quesito Protocollo N. 170043 del 23/09/2004

Classificazione:  
13/2005

Data:  
giugno 2005

<b>Tipologia</b>		
<input type="checkbox"/> edilizia residenziale	<input type="checkbox"/> urbanistica	<input type="checkbox"/> igiene
<input type="checkbox"/> edilizia commerciale	<input checked="" type="checkbox"/> zona agricola	
<input type="checkbox"/> edilizia alberghiera		

## DETERMINAZIONE

<b>Riferimenti normativi:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> PRG Tavole 2A "scarpata fluviale", NTA Artt. 3, 4 Zona omogenea E PTCP NTA art. 15 comma 7	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sito/lotto/costruzione:</b>		
<p>Fabbricato sito in zona agricola e condonato ai sensi della L.47/85, per il quale si rende necessario lo spostamento del sedime oltre il vincolo cimiteriale. Viene inoltre richiesto la verifica di ulteriore vincolo (vincolo di distanza dal fosso consorziale) a seguito di Delibera G.C. n°39 del 27/03/2003 di approvazione della Variante PRG "Ricognizione delle tutele ambientali, crinali, viabilità panoramica e storica".</p>		
<b>Sintesi quesito:</b>		
Viene richiesto se sia possibile la ricostruzione con trasferimento del sedime nell'area visualizzata in stralcio cartografico.		
<b>Norma specifica:</b>		
<b>Determinazione assunta:</b>		
<p>L'analisi dello stralcio cartografico di una delle Tavole 2A evidenzia come l'area in oggetto ricada nell'ambito denominato "scarpata fluviale" normato dall'Art. 15 comma 7 delle NTA del PTCP il quale prescrive " <i>In adiacenza alle scarpate rocciose e fluviali non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. . In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 6 ed all'articolo 10 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 e s.m..</i>"</p> <p>In riferimento al quesito la Commissione Mista esaminata la Normativa tecnica di riferimento (Artt. 3, 4, NTA PRG e Art. art. 15 comma 7 e gli elaborati grafici di supporto) ha constatato che esistono incongruenze tra la rappresentazione cartografica e la realtà dei luoghi e che la norma scritta nulla esplicita al fine di porvi rimedio. Si auspica l'adozione di un provvedimento dell'Amministrazione comunale che consenta di attenersi alla reale situazione di fatto, da comprovarsi con idonea misurazione resa in forma peritale.</p>		
<b>Interferenze con altre norme - orientamenti interpretativi:</b>		
<b>Chiavi di archiviazione/ricerca:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> fabbricati in zona agricola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> zone sottoposte a vincoli ambientali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>